

**Risparmio tradito. I chiarimenti per i sottoscrittori**

# Tango-bond al test risarcimenti

Sono sempre numerose le missive che arrivano in redazione con le quali i nostri lettori, rimasti incastrati nella trappola dei Tango Bond, chiedono chiarimenti. Ecco le risposte fornite da uno dei nostri esperti, l'avvocato David Apolloni che da anni segue queste vicende nei principali fori d'Italia.

**La prescrizione**

La lettera per interrompere i termini di prescrizione va inviata alla banca che ha ricevuto l'ordine di acquisto dei bond. Controparte è esclusivamente la banca che ha posto in esse-

## Il principio del maggior danno può valere per tutti i casi di crack finanziari

re l'operazione contestata.

**Il risarcimento**

Il principio di risarcimento del maggior danno può essere applicato a tutte le vicende inerenti i crack finanziari qua-

li Parmalat, Cirio, Giacomelli, e anche per il default subito da Lehman Brothers.

**Come procedere**

È preferibile che la lettera per interrompere i termini di prescrizione e richiedere i documenti alla banca sia inviata da un legale onde evitare qualunque tipo di errore. I modelli che circolano su internet, non sono sempre corretti e potrebbero compromettere la successiva azione giudiziaria.

**Adesione Tfa**

L'invio della raccomandata è assolutamente compatibile con

l'adesione alla Tfa. Il problema si pone quando chi ha aderito alla Tfa, vuole fare causa alla banca. Sul punto, i moduli di adesione alla Tfa prevedevano, per l'ipotesi di azione giudiziale contro la banca, l'obbligo di revocare preventivamente il mandato alla Task Force. Va detto, tuttavia, che vi sono alcune sentenze e la pronuncia del Tribunale di Vigevano è una di quelle, che ritengono la revoca alla Tfa non obbligatoria prima dell'azione. La prima cosa da fare è inviare una lettera per interrompere i termini di prescrizione, con la quale si chiedono altresì i documenti alla

banca che ha ricevuto l'ordine relativo alle obbligazioni. Entro 90 giorni l'istituto di credito dovrà rispondere. Se l'operazione è inadeguata e la banca non ha comunicato al cliente le ragioni della inadeguatezza secondo le forme stabilite dall'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, sussiste le possibilità di recuperare le somme investite.

**Il maggior danno**

È stabilito dalla pronuncia del Tribunale di Vigevano n. 874 del 28 dicembre 2010.

pagina a cura di  
**Lucilla Incorvati**

© RIPRODUZIONE RISERVATA